



Avv. Lamberto Corda  
Notaio

Repertorio n. 31293

Raccolta n. 17432

Verbale di Assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di Gennaio in Iglesias, Località Monteponi, Palazzina Bellavista, alle ore diciassette.

21 gennaio 2016, ore 17

Dinanzi a me Avv. Lamberto Corda, Notaio in Cagliari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

è comparso il signor

- Gariazzo dott. Emilio Agostino, nato a Iglesias il giorno 14 settembre 1957, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio che rappresenta, ove infra, medico chirurgo, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del:

- "CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' UNIVERSITARIE DEL SULCIS IGLESIENTE", con denominazione abbreviata "CONSORZIO AUSI", con sede legale in Iglesias, Località "Monteponi", Palazzina Bellavista, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari 03120910926, munito dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge e per il vigente statuto sociale.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora sono convenuti, in seconda convocazione, gli associati del predetto Consorzio, preventivamente convocati a termini di statuto, per riunirsi in assemblea per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- variazione articolo 25 dello Statuto (data di approvazione Bilancio Consuntivo);
- correzione punto f) art. 12, secondo capoverso art. 13, quarto capoverso art. 19 dello Statuto (sostituendo la dicitura "Collegio Sindacale" con "membro/organo di controllo monocratico").


Invita quindi me Notaio ad assistere alla presente Assemblea ed a dare atto mediante pubblico verbale delle risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto di quanto segue:

- ai sensi dell'art.14 del vigente statuto assume la presidenza dell'assemblea lo stesso richiedente, il quale constata e fa constare:
- che sono presenti in sala i seguenti soci titolari di una quota del fondo consortile pari al 78% (settantotto per cento), precisamente:
- il "Comune di Iglesias", rappresentato dal sindaco pro tempore, in persona del medesimo comparente;

Reg.to a Cagliari 2  
il 05/02/2016  
n. 817  
Serie 1T  
euro 200,00

Depositato nel  
Reg. Imprese  
di Cagliari  
il 05/02/2016  
n. 4078  
REA n. CA-250323

- 
- l'"Amministrazione Provinciale di Carbonia-Iglesias", in persona di dott.ssa Speranza Schirru, dirigente servizi amministrativi;
  - il "Consorzio del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna", con sede legale in Iglesias, in persona del commissario straordinario Professor Gian Luigi Pillola;
  - che per il Consiglio di Amministrazione oltre a sè medesimo, Presidente, sono presenti i consiglieri signori Salvatore Murgia, Francesco Usalla, Speranza Schirru; assenti giustificati gli altri consiglieri;
  - che per l'organo di controllo è presente il sindaco unico rag. Mario Mirai;
  - che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Dichiarata aperta la seduta e prendendo egli stesso la parola, il presidente, chiesta ed ottenuta dagli intervenuti l'autorizzazione a trattare gli stessi unitariamente, fa presente agli intervenuti la necessità di:

- modificare l'articolo 25, secondo capoverso del vigente statuto, inserendo la seguente dicitura "alla fine di ogni anno solare il consiglio di amministrazione predispone il bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che deve discuterlo e deliberarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio"
- modificare l'articolo 12, punto "f", correggendolo con la seguente dicitura "nominare il membro dell'organo di controllo monocratico iscritto all'Albo dei revisori legali";
- modificare l'articolo 13, secondo capoverso, correggendolo con la seguente dicitura "in mancanza di formalità di convocazione, è valida l'assemblea alla quale intervengono tutti i consorziati e tutti i componenti del consiglio di amministrazione e il membro dell'organo di controllo monocratico";
- modificare l'articolo 19, quarto capoverso, correggendolo con la seguente dicitura "in mancanza di formalità di convocazione, la riunione del consiglio di amministrazione è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e del membro dell'organo di controllo monocratico".

Segue sul punto idonea discussione al termine della quale l'assemblea, all'unanimità,

delibera:

- 1) di modificare l'articolo 25, secondo capoverso del vigente statuto, inserendo la seguente dicitura "alla fine di ogni anno solare il consiglio di amministrazione predispone il bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che deve discuterlo e deliberarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio";
- 2) di modificare l'articolo 12, punto "f", correggendolo con la seguente dicitura "nominare il membro dell'organo di controllo monocratico iscritto all'Albo dei revisori legali";

3) di modificare l'articolo 13, secondo capoverso, correggendolo con la seguente dicitura "in mancanza di formalità di convocazione, è valida l'assemblea alla quale intervengono tutti i consorziati e tutti i componenti del consiglio di amministrazione e il membro dell'organo di controllo monocratico";

4) di modificare l'articolo 19, quarto capoverso, correggendolo con la seguente dicitura "in mancanza di formalità di convocazione, la riunione del consiglio di amministrazione è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e del membro dell'organo di controllo monocratico";

5) di approvare il testo di statuto sociale contenente le modifiche come sopra deliberate.

Detto statuto, omessane la lettura per espressa dispensa avuta dal comparente, si allega al presente atto sotto le lettere "A";

6) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di apportare al presente atto tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di pubblicazione del presente atto.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciassette e venticinque.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene firmato in fine ed a margine dell'altro foglio dal comparente e da me Notaio, previa lettura da me Notaio datane al comparente il quale, su mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà ed a verità.


Consta l'atto di due fogli scritti parte da me Notaio parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime cinque facciate intere e parte della sesta facciata.

F.to Emilio Agostino Gariazzo

F.to Lamberto Corda, Notaio



Two vertical lines drawn next to the stamp, possibly indicating a specific area or serving as a signature element.



## STATUTO

## TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO- SOCI

## Articolo 1

E' costituito un Consorzio con attività esterna denominato "CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' UNIVERSITARIE DEL SULCIS IGLESIENTE".

Il Consorzio potrà utilizzare la denominazione abbreviata "CONSORZIO AUSI".

Il Consorzio ha attività esterna e non ha scopo di lucro.

## Articolo 2

Il Consorzio ha sede legale in Iglesias, Palazzina Bellavista, Monteponi, e sedi operative in Iglesias e in Carbonia.

## Articolo 3


Il Consorzio avrà durata fino al giorno 31 dicembre 2030; tale durata potrà essere prorogata o anticipata per delibera dell'Assemblea dei Consorziati.

## Articolo 4

Il Consorzio si propone, nell'interesse generale di tutti i soggetti coinvolti, senza scopo di lucro e mediante l'istituzione di un'organizzazione comune, di favorire lo sviluppo e l'innovazione dei Consorziati.

Il Consorzio, per il perseguimento di tale scopo:

- coordina e può gestire le attività che l'Università degli Studi di Cagliari ed eventualmente altre Università nonché Enti ed Istituti di ricerca nazionali ed esteri organizzano istituzionalmente nel Sulcis-Iglesiente, nelle sedi operative di Iglesias e Carbonia, attraverso specifiche convenzioni con lo stesso Consorzio;
- favorisce, con l'erogazione di specifici servizi e sussidi e, ove necessario, con interventi volti ad assicurare la perfetta funzionalità e fruibilità delle proprie strutture (aule di lezione, laboratori, ecc.) e dei locali dedicati ad ospitare gli studenti e i docenti residenti fuori sede, la più completa ed esauriente partecipazione dei discenti alle attività di studio, di ricerca e di formazione culturale;
- coordina e svolge attività di studio, ricerca, formazione;
- organizza anche con altre associazioni culturali e con altri organismi di ricerca pubblici e privati, conferenze, incontri culturali, esposizioni e manifestazioni sull'innovazione tecnologica;
- promuove iniziative di diffusione culturale, didattica e di ricerca (seminari, laboratori specializzati, borse di studio, premi, concorsi ecc.) e di attività di formazione;
- costituisce nucleo di riferimento per i centri tecnologici e di ricerca specializzati ai quali concorrono i Consorziati delle Società anche mediante apposite convenzioni;
- presta consulenze e servizi attinenti la ricerca,



l'innovazione tecnologica e la formazione, ad imprese industriali, artigiane e del terziario, nonché ad organizzazioni ed enti pubblici e privati, ivi compresi servizi di validazione, certificazione e controllo qualità di dati e prodotti;

- promuove e coordina attività di formazione anche a livello manageriale;
- coordina e gestisce l'attività di formazione professionale.

#### Articolo 5

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione del Consorzio e precisamente:

- il Comune di Iglesias;
- il Comune di Carbonia;
- il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna;
- l'IGEA S.p.A.;
- l'A.S.V.I.S.I.;
- la Provincia di Carbonia-Iglesias;
- la Carbosulcis S.p.A..

Sono soci ordinari i soggetti pubblici o privati ammessi al Consorzio successivamente alla sua costituzione a norma del presente Statuto.

In particolare possono diventare soci gli Enti pubblici, compresi quelli territoriali, gli Istituti universitari e le Università, gli Enti di ricerca, le associazioni di categoria, anche territoriali, ed altre espressioni di parti sociali, gli Istituti di credito, le imprese ed ogni altra organizzazione od istituzione nazionale, estera o internazionale, che svolge attività compatibili o connesse con l'oggetto sociale.

I soggetti che abbiano interesse ad aderire, devono far pervenire domanda al Consorzio, indicando il numero di quote che intendono acquistare.

Sull'ammissione decide l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il domicilio dei consorziati, per quanto riguarda i loro rapporti con il Consorzio, sarà in ogni caso quello risultante dal libro dei Consorziati.

Per l'accoglimento delle domande è necessario il voto favorevole dei consorziati che rappresentino almeno i 2/3 del fondo consortile.

Il consorziato in regola col versamento delle quote sociali ha diritto a:

- partecipare alle assemblee del Consorzio;
- partecipare alle iniziative promosse dal Consorzio per il conseguimento delle finalità sociali.

#### Articolo 6

I consorziati attribuiscono al Consorzio tutti i compiti necessari al conseguimento dell'oggetto consortile, ivi compreso quello di rappresentanza e di promozione, obbligandosi a rispettare il contratto consortile, i

regolamenti interni, le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.

TITOLO II  
FONDO CONSORTILE

Articolo 7

E' costituito un fondo consortile con le quote dei consorziati ed i beni acquistati con questi contributi. Le quote di partecipazione di ciascun consorziato al fondo consortile sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Ogni quota ha un valore nominale di 1.000,00 Euro.

L'Assemblea può deliberare aumenti o riduzioni del fondo consortile. Gli aumenti possono essere ottenuti anche mediante offerta di partecipazione a nuovi consorziati. I consorziati che non hanno concorso alla decisione hanno diritto di recesso.

Articolo 8  
PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal fondo consortile;
- b) dai beni acquistati a qualsiasi titolo dal Consorzio o acquisiti attraverso lasciti o donazioni;
- c) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate.

Il Consorzio risponde, con il suo patrimonio, delle obbligazioni sociali.

Nessun diritto sul patrimonio sociale spetta a coloro che hanno perso la qualifica di consorziato.

Articolo 9  
ENTRATE

Le entrate del Consorzio sono determinate:

- a) dai contributi ordinari annuali a carico dei consorziati, nella misura fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- b) dagli eventuali contributi straordinari, come sopra deliberati;
- c) dalle donazioni e dagli atti di liberalità compiuti dai consorziati e da terzi;
- d) dalla rendita del patrimonio sociale e dagli introiti e contributi conseguenti alle attività svolte dall'Ente.


Le quote annuali vanno versate entro il 31 maggio di ciascun anno.

TITOLO III  
ORGANI DEL CONSORZIO

Articolo 10

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consorzio;
- d) l'Organo di controllo monocratico;



e) il Comitato Tecnico-Scientifico.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 11

L'assemblea è costituita dai consorziati.

I voti dei vari consorziati sono commisurati proporzionalmente alle relative quote di partecipazione.

I consorziati sono rappresentati in Assemblea dal loro rappresentante legale o da un suo delegato.

I consorziati votano a condizione che siano in regola con i versamenti dei contributi dovuti al Consorzio.

Articolo 12

Spetta all'Assemblea ordinaria:

a) emanare le direttive generali di azione ed approvare i programmi di intervento proposti dal Consiglio di Amministrazione;

b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente;

c) approvare il bilancio e la relativa previsionale;

d) determinare le quote di contributo annuale e gli eventuali contributi straordinari, subordinati alla accettazione del competente organo deliberante di ciascun Consorziato;

e) deliberare su altre questioni ad essa demandate dal Consiglio di Amministrazione.

f) nominare il membro dell'organo di controllo monocratico iscritto all'Albo dei Revisori legali.

g) nominare il Comitato Tecnico-Scientifico e il Coordinatore Scientifico.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

a) decidere sulla modificazione dello Statuto;

b) decidere l'eventuale proroga o scioglimento anticipato del Consorzio;

c) decidere sull'ammissione di nuovi consorziati.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, entro due mesi ovvero, in caso di giustificato motivo, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio consortile.

L'Assemblea straordinaria oltre nei casi previsti dalla legge, è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione e lo ritenga opportuno.

Articolo 13

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale, od anche in altro luogo, purchè nell'Unione Europea, con avviso contenente l'ordine del giorno, da spedirsi con raccomandata A.R., fax o e-mail ai Consorziati, non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In mancanza delle formalità di convocazione, è valida l'Assemblea alla quale intervengano tutti i consorziati e tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e il



membro dell'organo di controllo monocratico.

#### Articolo 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o in loro assenza, da altra persona nominata a maggioranza dei consorziati presenti.

L'Assemblea nominerà un Segretario, a meno che il verbale non venga redatto da un Notaio.

#### Articolo 15

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se è presente la metà più uno delle quote del fondo consortile ed in seconda con un numero qualunque di quote.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole dei consorziati che rappresentano la maggioranza del fondo consortile presente.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei consorziati che rappresentano almeno i due terzi dell'intero fondo consortile.

### TITOLO V

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di componenti non superiore a 7 (sette), incluso il Presidente.

Il numero è fissato dall'Assemblea.

Non appena eletto esso nomina il Vice-Presidente.

Il Consiglio nomina il Responsabile Amministrativo.

Gli amministratori restano in carica per tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica.

Il Responsabile Amministrativo ed il Coordinatore Scientifico partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione quando all'ordine del giorno ci siano argomenti che riguardino la loro sfera di attività, a titolo consultivo e senza diritto di voto.

#### Articolo 17

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri concernenti l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, per il compimento di tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale, che per legge o statuto non siano espressamente riservati all'Assemblea.

Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:

- a) proporre all'approvazione dell'Assemblea la relazione previsionale dell'attività ed il bilancio;
- b) stabilire i contributi a carico dei fruitori dei servizi eventualmente resi dal Consorzio.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzate.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni al Presidente o a uno o più Consiglieri.

#### Articolo 18

La rappresentanza del Consorzio, nei confronti di terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, al Vice-Presidente e, nell'ambito delle funzioni delegate, ai Consiglieri delegati.

#### Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, presso la sede sociale od altrove, mediante raccomandata A.R., fax o e-mail, inviato a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni, con convocazione fatta a mezzo telefax telegramma, o e-mail.

In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio di Amministrazione è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e del membro dell'organo di controllo monocratico.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti.

In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente. Qualora, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si procederà a norma del Codice Civile.

#### TITOLO VI

#### COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

#### Articolo 20

L'Assemblea nomina un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive e, tra i suoi componenti, un coordinatore scientifico, che lo presiede.

Possono essere chiamati a farne parte rappresentanti di Università ed Enti di ricerca, di istituti scolastici, di enti pubblici, di organizzazioni economiche, sociali e culturali, di imprese, di istituti di credito, di ordini professionali aventi elevata qualificazione scientifica o tecnico professionale, anche di nazionalità straniera, con competenze sufficientemente diversificate ed aderenti agli scopi del Consorzio.

Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica tre anni ed è composto da cinque rappresentanti dell'Università di Cagliari e da un rappresentante di ciascun consorziato, con l'eccezione dei Comuni con meno di 5.000 abitanti che designano globalmente, 2 membri.

Il Comitato tecnico-scientifico dovrà essere riunito almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente del Comitato medesimo.

Il Comitato tecnico-scientifico è altresì convocato su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato tecnico-scientifico svolge in particolare le seguenti funzioni:

- formula i criteri generali per lo sviluppo qualificato delle attività del Consorzio;
- esprime un parere di natura tecnico-scientifica sul piano annuale predisposto dal Coordinatore Scientifico;
- propone l'avvio di nuove attività;
- nomina i responsabili tecnico-scientifici delle singole attività svolte dal Consorzio, siano esse svolte direttamente o attraverso la collaborazione di Enti esterni o consulenti, sulla base delle designazioni del Coordinatore Scientifico;
- esprime un parere di natura tecnico-scientifica su ogni argomento sottoposto dal Coordinatore Scientifico o dal Consiglio di Amministrazione.

#### TITOLO VII

##### COORDINATORE SCIENTIFICO

###### Articolo 21

Il Coordinatore Scientifico dovrà essere scelto tra i docenti delle Facoltà dell'Università di Cagliari.

Il Coordinatore Scientifico dura in carica per la durata del Comitato tecnico-scientifico.

Può essere rinnovato e cura i seguenti adempimenti:

- predispone un piano annuale di sviluppo delle attività del Consorzio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, entro il 30 settembre, corredato dal parere di natura finanziaria ed economica del Responsabile Amministrativo e dal parere del Comitato tecnico-scientifico;
- definisce le modalità per il coordinamento delle attività tecnico-scientifiche da svolgersi presso il Consorzio;
- presiede il Comitato tecnico-scientifico;
- designa i responsabili tecnico-scientifici delle singole attività svolte dal Consorzio, siano esse svolte direttamente o attraverso la collaborazione di enti esterni o consulenti.


#### TITOLO VIII

##### RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

###### Articolo 22

Il Responsabile Amministrativo svolge le seguenti funzioni:

- cura la gestione amministrativa del Consorzio entro i limiti di autonomia stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- collabora, per la parte economico-finanziaria, alla redazione del piano di sviluppo annuale disposto dal Coordinatore Scientifico;
- assicura l'applicazione di contratti e convenzioni del Consorzio per gli aspetti di natura economico-contabile;
- coordina l'attività del personale del Consorzio;



- coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei bilanci del Consorzio sulla base del piano annuale di sviluppo, sentito il Coordinatore Scientifico;

- esprime pareri di natura amministrativa e contabile sugli argomenti sottopostigli dal Presidente o dal Coordinatore Scientifico.

Il Responsabile Amministrativo può essere nominato anche con rapporto di collaborazione continuativo o temporaneo o con incarico professionale.

La retribuzione del Responsabile Amministrativo è fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

#### TITOLO IX

#### DIRETTORE GENERALE

#### Articolo 23

L'Assemblea dei Consorziati può nominare un Direttore Generale con competenze di coordinamento.

In particolare il Direttore coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella attuazione delle iniziative programmate, nei rapporti con gli enti esterni e nella promozione di iniziative per lo sviluppo e la qualificazione delle attività del Consorzio, nella predisposizione dei progetti di attività e delle relative richieste di finanziamento, nel seguire l'iter delle varie pratiche.

I criteri per la nomina del Direttore Generale e per la definizione del rapporto di lavoro devono essere approvati dall'Assemblea dei Consorziati su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea a titolo consultivo e senza diritto di voto.

#### TITOLO X

#### COMPENSI E CARICHE

#### Articolo 24

Salvo quanto previsto agli articoli 22 e 23, la partecipazione agli organi e alle cariche è gratuita. Può essere previsto un rimborso delle spese nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Eventuali compensi potranno essere attribuiti ai componenti degli organi previsti dal presente statuto, esclusivamente per specifici incarichi o deleghe affidati dal Consiglio di Amministrazione. La retribuzione per detti incarichi o deleghe è fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

#### TITOLO XI

#### BILANCIO SOCIALE ED UTILI

#### Articolo 25

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni anno solare il Consiglio di

Amministrazione predispone il Bilancio Consuntivo da presentare all'Assemblea che deve discuterlo e deliberarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla compilazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, osservate le prescrizioni di legge e di Statuto.

#### Articolo 26

Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato dall'Assemblea dei Soci, sono reinvestiti nell'attività sociale. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita del Consorzio, salvo che per disposizione di legge.

#### TITOLO XII

##### ORGANO DI CONTROLLO

#### Articolo 27

L'attività di controllo sulla gestione del Consorzio è affidata ad un organo composto da un solo membro iscritto al Registro dei Revisori Legali e nominato dall'Assemblea.

La durata dell'organo di controllo è fissata in tre anni.

#### TITOLO XIII

##### CLAUSOLE DI INCOMPATIBILITA'

#### Articolo 28

Le attività di carattere istituzionale svolte in collaborazione o per conto dei Consorziati, escludono lo svolgimento indipendente di analoghe attività da parte dei consorziati.

Deroghe a tale clausola sono ammesse solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, su richiesta motivata del consorziato o dei consorziati interessati, sentito il Comitato tecnico-scientifico.

La mancata osservanza di tale clausola da parte di un consorziato autorizza il Consorzio all'esclusione del consorziato inadempiente.

#### TITOLO XIV

##### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### Articolo 29

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, indicandone i poteri.

In caso di scioglimento, il patrimonio del Consorzio è devoluto ad altra istituzione con finalità analoghe preferibilmente operante nel territorio della Provincia di Carbonia-Iglesias o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 30

Il Consorziato può recedere da Consorzio in qualsiasi momento; il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata diviene operativo 90 giorni dopo la data della

comunicazione.

Il consorziato che recede non ha diritto ad alcuna liquidazione.

#### TITOLO XV

#### ESCLUSIONE

#### Articolo 31

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea nei confronti del consorziato:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- che non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso il medesimo;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Le deliberazioni relative all'esclusione dei consorziati debbono essere comunicate agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.

#### TITOLO XVI

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA - RINVIO

#### Articolo 32

Qualunque controversia insorga tra il Consorzio ed i Consorziati, ovvero tra i Consorziati, in dipendenza dell'applicazione del presente Statuto, è devoluta alla decisione di tre arbitri amichevoli compositori, nominati d'accordo tra le parti e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Cagliari.

Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

#### Articolo 33

Per quanto altro si rinvia alle norme degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile.

E' copia conforme  
all'originale  
Cagliari, il 22 MAR. 2016

